

Evento 3/20

Lunedì 9 maggio 2022

Pomeriggio 14:00 / 16:30

La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

Comunità energetiche, autoconsumo e reti private: il ruolo di imprese, PA e consumatori

(Workshop - Auditorium)



PROGRAMMA:

Le diverse tipologie di autoconsumo

(G. Ciaccia, responsabile unità EFR, ARERA)

Fiscalità dei prodotti energetici

(A. Sgroi, Fieldfisher)

La tassazione dei prodotti energetici come leva alla transizione e all'impiego di fonti rinnovabili

(D. Bellosi, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)

Comunità energetiche rinnovabili: un'opportunità di sviluppo del territorio

(G. Petronio, funzione Promozione e assistenza alle imprese GSE)

I profili giuridici e contrattuali delle comunità energetiche

(G. Castorina, Fieldfisher)

Comunità energetiche: il ruolo delle ESCo

(G. Cantarella, responsabile comunità energetiche AssoESCo)

Comunità energetiche: esempi applicativi

(S. Capuzzo, presidente coop Ènostra)

Italian Forum of Energy Communities - IFEC

(P. D'Ermo, segretario generale WEC Italia)

Comunità energetiche: modelli di sviluppo e aspetti economici

(C. Fabbri, direttore Centrale Mercato di Hera Spa e amministratore delegato di Estenergy)

Piattaforme digitali per le comunità energetiche

(S. Nassuato, direttore commerciale Regalgrid Europe)



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Le diverse tipologie di autoconsumo

Convegno Duezerocinquezero
Padova – 9 maggio 2022

Ing. Gervasio Ciaccia

Responsabile Unità EFR - Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili

DMEA - Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale

Cosa è l'autoconsumo

- L'“autoconsumo” **identifica il consumo di energia elettrica prodotta e consumata**, sia istantaneamente sia per il tramite di sistemi di accumulo, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale e dai relativi assetti societari, purché operanti nello stesso **«sito»** opportunamente definito e confinato, indipendentemente dalla fonte che alimenta l'impianto di produzione e indipendentemente dalla presenza di collegamenti elettrici privati.
- L'autoconsumo induce una serie di effetti sul sistema elettrico, **essenzialmente riconducibili alla riduzione delle perdite di rete e alla potenziale diminuzione dei costi di sviluppo e di esercizio delle reti elettriche**.
- Sono diverse le configurazioni realizzabili che consentono la valorizzazione (implicita o esplicita) dell'autoconsumo. Esse sono classificabili in:
 - ✓ sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)
 - ✓ sistemi di distribuzione chiusi (SDC)
 - ✓ sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza»
 - ✓ gruppi di autoconsumatori o clienti attivi che agiscono collettivamente
 - ✓ comunità energetiche



1. Sistemi semplici di produzione e consumo



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente


Sistemi semplici di produzione e consumo - SSPC (1/3)

- Aspetti definitivi (dlgs 79/99, dlgs 115/08 e DL 244/16):
 - ✓ configurazioni essenzialmente riconducibili a un cliente finale e un produttore con collegamento elettrico diretto, che operano sotto il medesimo punto di connessione in aree limitate (autoconsumo individuale);
 - ✓ prima del dlgs 210/21 esistevano numerose definizioni di varie tipologie di SSPC
 - ✓ il collegamento elettrico diretto non è classificato tra le reti elettriche e il soggetto che lo gestisce non è un gestore di rete.

- Applicazione di tariffe e corrispettivi (dlgs 115/08 e DL 244/16):
 - ✓ tariffe di trasporto applicate al punto di connessione con la rete
 - ✓ corrispettivi di dispacciamento applicati al punto di connessione con la rete
 - ✓ oneri di sistema applicati al punto di connessione con la rete.

Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)

SSPC



Sistemi semplici di produzione e consumo - SSPC (2/3)

- Evoluzioni normative (dlgs 210/21):
 - ✓ una sola definizione di SSPC a sostituzione delle numerose pre-esistenti. Essa prescinde da fonti e tecnologie; inoltre ammette i gruppi societari (trattati come se fossero un unico cliente finale e/o un unico produttore).

***Sistema semplice di produzione e consumo:** il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi.*

La regolazione dei SSPC è contenuta nella deliberazione 578/2013/R/eel – TISSPC. Essa dovrà essere aggiornata per tenere conto della nuova definizione, a parità di tutto il resto.



Sistemi semplici di produzione e consumo - SSPC (3/3)

➤ Evoluzioni normative (dlgs 210/21):

- ✓ Definizione di **cliente attivo «unico»**: *è un cliente finale [...] che, all'interno dei propri locali, svolge almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti. I predetti clienti possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi.*

➤ Evoluzioni normative (dlgs 199/21):

- ✓ Definizione di **autoconsumatore di energia rinnovabile in sito**: *un cliente finale che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo realizzando un impianto di produzione FER direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.*



2. Sistemi di distribuzione chiusi



ARERA


Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



Sistemi di distribuzione chiusi - SDC (1/3)

- Aspetti definitivi (direttiva 2009/72 e d.lgs. 93/11; direttiva 2019/944):
 - ✓ sistemi elettrici in contesti industriali, commerciali o di servizi (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie), geograficamente delimitati, caratterizzati dalla presenza di più utenti (clienti finali e/o produttori) le cui unità di consumo e produzione sono collegate tra loro tramite linee elettriche diverse da quelle gestite dal concessionario di cui al dlgs 79/99
 - ✓ il gestore della rete elettrica presente in tali sistemi è un distributore, al quale le direttive europee consentono semplificazioni (essenzialmente riconducibili alla possibilità di definire in autonomia le proprie tariffe di trasporto)
 - ✓ ogni cliente finale e ogni produttore che opera in un SDC deve poter accedere in autonomia al sistema e ai mercati elettrici
 - ✓ in sede di recepimento della direttiva 2009/72, l'Italia ha limitato i SDC a realtà esistenti al 15 agosto 2009

Sistemi di distribuzione chiusi (SDC)



Sistemi di distribuzione chiusi - SDC (2/3)

- Applicazione di tariffe e corrispettivi (DL 244/16):
 - ✓ ogni utente connesso a SDC ha un proprio POD, una propria misura rilevata dal gestore del SDC e può accedere in autonomia ai mercati
 - ✓ tariffe di trasporto autonomamente definite dal gestore del SDC, ai fini della copertura dei propri costi
 - ✓ corrispettivi di dispacciamento applicati all'energia prelevata in corrispondenza del POD interno (tema oggetto di contenzioso)
 - ✓ oneri di sistema applicati al punto di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi

Sistemi di distribuzione chiusi - SDC (3/3)

- Evoluzioni normative (dlgs 210/21):
 - ✓ sanatoria per le configurazioni esistenti al 15 agosto 2009 per le quali non è stata presentata richiesta di inserimento nel Registro degli SDC nei termini previsti dal TISDC. A tal fine va presentata istanza ad ARERA entro il 25 giugno 2022;
 - ✓ possibilità di realizzare nuovi SDC o di estendere quelli esistenti, nel rispetto dell'invariata definizione europea;
 - ✓ nel caso di nuovi SDC diversi da porti e aeroporti o di estensione di SDC esistenti diversi da porti e aeroporti, il gestore del SDC diventa titolare di sub-concessione: la rete del SDC diventa rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (nell'ambito della sub-concessione, limitatamente ai terzi connettabili nel rispetto della definizione europea). Ciò implica il pagamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema dentro il SDC.

La regolazione dei SDC è contenuta nella deliberazione 539/2015/R/eel – TISDC. Essa dovrà essere aggiornata per tenere conto delle evoluzioni normative qui richiamate, a parità di tutto il resto.

3. Autoconsumo «esteso» (cioè tramite reti elettriche, non linee elettriche private)

Autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza»

Autoconsumo collettivo in edifici e condomini

Autoconsumo in comunità energetiche



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Autoconsumo individuale "a distanza"(1/2)

- Ai sensi del d.lgs. 199/21:
 - ✓ “**Autoconsumatore di energia rinnovabile a distanza**”: un cliente finale che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:
 - a) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all’installazione, all’esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile;
 - b) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

Autoconsumo individuale "a distanza"(2/2)

- Ai sensi del d.lgs. 199/21:
 - ✓ Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui alla lettera a) della definizione di **Autoconsumatore di energia rinnovabile a distanza** nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui alla lettera b) della definizione di **Autoconsumatore di energia rinnovabile a distanza**. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui alla lettera a) della definizione di **Autoconsumatore di energia rinnovabile a distanza**.

Autoconsumatori collettivi (1/2)

- Ai sensi della direttiva 2018/2001 (recepita con il d.lgs. 199/21):
 - ✓ gli “**Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**” sono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;
 - ✓ gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile [...] possano mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali.

Autoconsumatori collettivi (2/2)

- Ai sensi del d.lgs. 210/21 che recepisce la direttiva 2019/944:
 - ✓ «**clienti attivi che agiscono collettivamente**»: un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.
- Con il d.lgs. 210/21, è stato distinto quindi il caso del **cliente attivo «unico»** che può rientrare tra i SSPC e il caso dei **clienti attivi che agiscono collettivamente**, per i quali è stata individuata un'area limitata a edifici e condomini.

Comunità di energia rinnovabile - REC

- Ai sensi della direttiva 2018/2001 (recepita con il d.lgs. 199/21), la “Comunità di energia rinnovabile” è un soggetto giuridico (*):
 - ✓ che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
 - ✓ i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
 - ✓ il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il **diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali...** Inoltre, la comunità ha il diritto di scambiare, all'interno della stessa, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla medesima.

Comunità energetica dei cittadini - CEC

- Ai sensi della direttiva 2019/944 (recepita con il d.lgs. 210/21), la «Comunità energetica dei cittadini» è un soggetto giuridico (*) che:
 - ✓ è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
 - ✓ ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
 - ✓ può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
- Gli Stati membri assicurano che i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini **non perdano i loro diritti e obblighi** di clienti civili o clienti attivi. Inoltre la comunità ha il diritto di organizzare al proprio interno la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità.

***Il primo recepimento transitorio ai
sensi del DL 162/19 e il modello
regolatorio adottato in Italia per
valorizzare l'autoconsumo «esteso»***



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Primo recepimento dell'autoconsumo collettivo e delle comunità di energia rinnovabile in Italia (1/2)

Il DL 162/19 ha introdotto l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile in Italia, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001 in merito.

Esso, per la fase transitoria iniziale, ha previsto che:

- nel solo caso delle comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile siano titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla **medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione**;
- ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa rilevino esclusivamente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro, **aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo** la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (1 marzo 2020).



Primo recepimento dell'autoconsumo collettivo e delle comunità di energia rinnovabile in Italia (2/2)


Il DL 162/19 ha altresì previsto:

- la coincidenza tra l'energia condivisa, l'energia elettrica oggetto di autoconsumo e l'energia elettrica incentivata. Infatti, la condivisione riguarda solo l'energia elettrica autoconsumata su base oraria e derivante da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova realizzazione;
- che la condivisione dell'energia avvenga esclusivamente per il tramite delle **reti elettriche pubbliche**;
- che all'energia condivisa vengano applicate le **componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema**.

Il modello regolatorio virtuale (1/2)

- Il **modello regolatorio “virtuale”** sviluppato dall’Autorità (vds deliberazione 318/2020/R/eel) consente di valorizzare l’autoconsumo reale, nel caso di edifici o condomini e nel caso di comunità energetiche, senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura.
- Esso consiste nel:
 - ✓ continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni collettive. Ciò consente di **garantire a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati**;
 - ✓ prevedere l’erogazione, da parte del GSE al referente, di importi opportunamente individuati in modo da valorizzare correttamente l’autoconsumo in funzione dei benefici che dà;
 - ✓ prevedere l’erogazione, da parte del GSE al referente, dell’incentivo, come appositamente definito dal Ministro della Transizione Ecologica.

Applicazione pratica



Energia autoconsumata: minimo, per ogni ora, tra la somma dei prelievi misurati (punti B, C, D, E ed F) e la somma delle immissioni misurate (A e B)

Il modello regolatorio virtuale (2/2)

- Caratteristiche del modello regolatorio “virtuale”:
 - ✓ consente a ogni soggetto partecipante di **modificare le proprie scelte con facilità**, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia (ed indipendentemente) delle proprie scelte di approvvigionamento dell’energia, proprio perché non ha comportato l’esigenza di nuove connessioni o di nuovi collegamenti elettrici;
 - ✓ **garantisce trasparenza e flessibilità** per tutti coloro che intendono prendervi parte: ogni cliente e produttore continua ad avere la propria autonomia;
 - ✓ **valorizza l’autoconsumo in modo esplicito in funzione della miglior stima possibile dei benefici indotti dall’autoconsumo medesimo sul sistema elettrico**; allo stesso modo, pone le basi per **attribuire un incentivo esplicito** ove previsto per promuovere determinate fonti o tecnologie;
 - ✓ garantisce **flessibilità ai gruppi di autoconsumo collettivo e alle comunità**, che possono organizzarsi come ritengono più opportuno. Anche la remunerazione, erogata dal GSE al referente, può essere liberamente ripartita tra i membri, sulla base di contratti di diritto privato.



Valorizzazione dell'autoconsumo: il caso dell'autoconsumo collettivo

- I benefici derivanti dall'autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o condominio, giustificano l'erogazione per ogni ora, da parte del GSE, de:
 - ✓ il prodotto tra: a) la **parte variabile delle tariffe di trasporto** (0,856 c€/kWh nel 2021) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura;
 - ✓ il prodotto tra: a) il **coefficiente delle perdite evitate** (1,2% in MT o 2,6% in BT), b) il prezzo zonale orario e c) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui sopra e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione.

Valorizzazione dell'autoconsumo: il caso delle comunità di energia

- I benefici derivanti dall'autoconsumo a livello di reti sottese alla medesima cabina secondaria, giustificano l'erogazione per ogni ora, da parte del GSE, de:
 - ✓ il prodotto tra: a) la **parte variabile delle tariffe di trasporto** (0,856 c€/kWh nel 2021) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte della medesima comunità.



In sintesi

- Ogni cliente e ogni produttore **acquista e vende i propri prelievi e immissioni** (eventualmente per il tramite della comunità energetica se essa vuole assumere il ruolo di venditore al dettaglio). Da qui derivano costi e ricavi di compravendita.
- Il GSE **riconosce al referente la valorizzazione dell'autoconsumo** ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel.
- Il GSE **riconosce al referente l'incentivo** previsto dal DM 16 settembre 2020.
- Il referente ripartisce gli importi ricevuti tra i membri del gruppo o della comunità secondo modalità autonomamente definite.

Il pieno recepimento dei gruppi per l'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche



I d.lgs. 199/21 e 210/21 (1/4)

➤ I d.lgs.:

- ✓ **recepiscono in Italia**, in via definitiva, i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente presso edifici o condomini (d.lgs. 199/21) e i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente presso edifici o condomini (d.lgs. 210/21); **recepiscono in Italia**, in via definitiva, le comunità di energia rinnovabile - REC (d.lgs. 199/21) e le comunità di cittadini - CEC (d.lgs. 210/21);
- ✓ sottolineano che i clienti finali **mantengono i propri diritti** (compreso quello di scegliere il proprio venditore) **e obblighi** e non possono essere sottoposti a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;
- ✓ prevedono che all'energia elettrica prelevata, inclusa quella oggetto di condivisione, **si applichino le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema**;
- ✓ prevedono che l'energia elettrica prodotta sia condivisa tramite la **rete di distribuzione**. Nel caso delle comunità, è data la possibilità (esplicitata nel d.lgs 210/21) di realizzare nuove reti elettriche o acquisire porzioni di rete. In questo caso, la comunità opera come distributore sub-concessionario.



I d.lgs. 199/21 e 210/21 (2/4)

- I d.lgs introducono una distinzione concettuale tra:
 - **l'energia elettrica condivisa**, definita come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione (non necessariamente oggetto di nuova realizzazione) e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato. Solo per le REC gli impianti esistenti non devono superare il 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
 - **l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione**, pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
 - **l'energia elettrica autoconsumata e oggetto di incentivazione**, pari alla quota dell'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.

I d.lgs. 199/21 e 210/21 (3/4)

- Il d.lgs. 199/21 introduce l'autoconsumo individuale «a distanza» da fonti rinnovabili e prevede anche per esso la valorizzazione e l'incentivazione.
- Il d.lgs. 199/21 (in relazione alle REC):
 - ✓ prevede la possibilità che i clienti domestici richiedano alle rispettive società di vendita lo **scorporo in bolletta** della quota di energia condivisa;
 - ✓ esplicita che la comunità di energia rinnovabile può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.
- Il d.lgs. 210/21 prevede anche che sia avviata la sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto-bilanciamento all'interno delle configurazioni di autoconsumo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari.

I d.lgs. 199/21 e 210/21 (4/4)

- I d.lgs. 199/21 e 201/21 assegnano all'Autorità una **pluralità di compiti**, essenzialmente finalizzati a implementare quanto previsto dai medesimi in relazione al settore elettrico.
- Il d.lgs. 199/21 assegna al MITE il compito di definire opportuni **incentivi** per l'energia elettrica prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW e oggetto di autoconsumo nell'ambito di una delle configurazioni ammissibili per l'autoconsumo «esteso».

Alcune osservazioni

- Il dettato dei d.lgs.:
 - ✓ **presenta profili di somiglianza** tra REC e CEC, nonché tra gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente. È opportuno che tali tematiche siano affrontate in modo coordinato, adottando scelte regolatorie il più possibile uniformi;
 - ✓ **consente di mantenere il modello regolatorio virtuale**, adottato dall'Autorità con la deliberazione 318/2020/R/eel.
- Gli aspetti che richiedono l'aggiornamento o la nuova definizione di soluzioni regolatorie da parte dell'Autorità sono quelli attinenti alle configurazioni per l'autoconsumo di energia elettrica e alla valorizzazione dell'autoconsumo.
- Non è necessario alcun intervento da parte dell'Autorità in merito alla più generale condivisione commerciale dell'energia elettrica, in quanto già possibile nell'ambito del libero mercato dell'energia elettrica.
- Non è necessario alcun intervento da parte dell'Autorità in merito alla condivisione, nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili, di forme energetiche diverse dall'energia elettrica e derivanti dalle fonti rinnovabili.

4. Percorso per l'attuazione dei dlgs 199/21 e 201/21 in materia di configurazioni per l'autoconsumo



La deliberazione 120/2022/R/eel (1/2)

- Con la deliberazione 120/2022/R/eel sono stati avviati due procedimenti:
 - ✓ il primo finalizzato ad aggiornare il TISSPC e il TISDC, nonché a predisporre un **nuovo testo integrato per la valorizzazione dell'autoconsumo "esteso"** a partire dalla regolazione transitoria adottata con la deliberazione 318/2020/R/eel nel caso delle configurazioni di autoconsumo per il tramite della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (incluse REC e CEC);
 - ✓ il secondo finalizzato a regolare gli **aspetti attinenti ai diritti dei clienti finali rientranti nelle configurazioni di autoconsumo**, comprendendo, tra l'altro, le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedurali, anche tenendo conto di quanto previsto, più in generale, dal decreto legislativo 210/21.
- I procedimenti si articoleranno in una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione.

La deliberazione 120/2022/R/eel (2/2)

- Il primo procedimento esclude:
 - ✓ gli aspetti inerenti alle specifiche ragioni di carattere tecnico che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione e la predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione. Tali attività possono, infatti, essere svolte in modo coordinato, a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione;
 - ✓ la sperimentazione dell'auto-bilanciamento, che verrà gestita congiuntamente con la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui al decreto legislativo 210/21, nell'ambito di un procedimento dedicato.

Grazie per l'attenzione

*ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale*

*Piazza Cavour, 5
20121 Milano*

mercati-ingrosso@arera.it

www.arera.it

Tel: 02 – 655 65 290



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Sostenitori



Duezerocinquezero è promosso da:



Partner tecnico-scientifico: **fieldfisher** In collaborazione con: **advertendo**